



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 12

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Bottacin, Ciambetti, Finco, Rizzotto, Valdegamberi, Forcolin, Montagnoli, Possamai, Barbisan, Gerolimetto e Sandonà

**MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO
1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE
PENALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 dicembre 2015.

* Con nota del 14 dicembre 2015, prot. 28483 i consiglieri Barbisan, Gerolimetto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE

Relazione:

Anche alla luce dei recenti accadimenti che hanno sconvolto l'Europa, è esigenza primaria di ogni paese garantire e tutelare la sicurezza dei propri cittadini. È quindi possibile e legittimo limitare l'espressione della libertà individuale quando questa si pone in diretta contraddizione con gli interessi della collettività.

Appare oggi necessario intervenire a tutela dell'ordine pubblico con misure atte a evitare occultamenti o travisamenti dell'identità al fine di impedire atti di terrorismo internazionale che, ovviamente, ricomprendono quelli di matrice islamica, ma non solo.

Attualmente il divieto penalmente sanzionato dall'articolo 5 della legge 152/1975, riguarda principalmente l'uso di "caschi protettivi" o (in via residuale) di qualsiasi altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, limitando l'ambito di applicazione della norma stessa, secondo la Suprema Corte di Cassazione, "alla sola ipotesi in cui l'individuo compaia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in condizioni idonee a dissimulare o nascondere la propria persona nei suoi caratteri esteriori percepibili, sia occultando i dati somatici del viso con caschi e altri mezzi idonei sia usando tali mezzi per travisare o alterare caratteristiche fisiche".

È dunque opportuno puntualizzare il concetto dell'utilizzo residuale "di qualunque altro mezzo idoneo" a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi particolari indumenti indossati da alcune donne di religione islamica che, per le loro caratteristiche, coprono interamente il corpo rendendo, di fatto, impossibile il riconoscimento delle persone che li indossano (vedi il burqa e il niqab).

Ulteriore finalità della presente proposta di legge statale e non meno importante è quella di impedire che l'uso di indumenti quali il burqa e il niqab sia imposto alle donne che vivono nel nostro Paese, poiché tale uso non appartiene alla cultura della maggioranza delle donne islamiche che vivono in Italia, ma costituisce un diktat dei predicatori della sharia, la legge islamica, che impongono l'uso di tali indumenti.

Del resto altri Paesi come il Belgio e la Francia già prevedono norme in materia; in particolare la legge francese essenzialmente segue la linea del rispetto della dignità umana e dispone il divieto di indossare in pubblico qualsiasi indumento che celi il volto di una persona, prevedendo alcune deroghe quali il casco per i motociclisti, i motivi di salute o professionali, manifestazioni sportive o feste popolari.

Anche la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 1° luglio 2014 ha sancito che il divieto della velazione integrale previsto nella legislazione francese non viola né il diritto alla libertà di religione né quello al rispetto della vita privata.

Tra l'altro il Comitato per l'Islam riunitosi ancora nel 2010 aveva affermato, per ragioni di pubblica sicurezza, il divieto dell'uso in luoghi pubblici

di indumenti che coprono il volto e che rendono la persona irricognoscibile, quali appunto il burqa e il niqab. Infine il Comitato aveva chiarito che l'uso di tali specifici indumenti non è affatto un obbligo religioso previsto dal Corano.

L'articolo 1 della presente proposta di legge mira quindi a fare chiarezza sulle disposizioni vigenti, tenuto conto dell'accresciuta necessità di garantire per ragioni di ordine pubblico, la riconoscibilità delle persone, inserendo esplicitamente tra le categorie dei mezzi vietati anche gli abiti indossati a scopo etnico, culturale o religioso qualora rendano non identificabile la persona che li utilizza.

Sono inoltre contemplate alcune eccezioni costituenti giustificato motivo, nelle quali è possibile indossare indumenti o altri mezzi che mascherano o nascondono il viso dei soggetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs 81/2008), le ipotesi previste dal codice della strada (d.lgs 285/1992), le manifestazioni di carattere sportivo e festivo (come il carnevale) autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza e i soggetti che per particolari patologie necessitano un occultamento del proprio volto, a patto che tale prevenzione sia esplicitamente certificata.

La disposizione normativa di chiusura prevede, infine una pena pecuniaria, compresa tra un minimo e un massimo per la violazione delle disposizioni introdotte e l'arresto in flagranza di reato.

L'articolo 2, che introduce l'articolo 612-ter del codice penale, prevede una condanna per chi costringe altri soggetti a indossare determinati indumenti, raddoppiando le pene nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona con disabilità.

Con l'articolo 3 si dispone che la condanna di cui all'articolo 612-ter del c.p. diventi motivo di preclusione all'ottenimento della cittadinanza italiana.

MODIFICHE ALLE LEGGI 22 MAGGIO 1975, N. 152 RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, E 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 "NUOVE NORME SULLA CITTADINANZA" E DEL CODICE PENALE

Art. 1 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" e successive modificazioni.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è così sostituito:

"Art. 5. -

1. Per motivi di pubblica sicurezza è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l'identificabilità della persona, senza giustificato motivo.

2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo:

a) le ipotesi disciplinate dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285;

c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza;

d) le condizioni patologiche esplicitamente certificate.

3. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni contenute dal presente articolo è punito con una ammenda da 2.000 a 3.000 euro.

4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è previsto l'arresto in flagranza."

Art. 2 - Modifica del codice penale.

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-ter - (Costrizione all'occultamento del volto).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

Art. 3 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza".

1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 24 bis

1. Preclude l'acquisizione della cittadinanza, la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico” e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica del codice penale.....	3
Art. 3 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”.	3